




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0006089 - 25/05/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 25 MAG. 2011

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Cremona  
Via Palestro, 66  
26100 CREMONA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 165/2011\_Art. 4 D.lgs. n. 139/2005\_Incompatibilità\_Cancellazione\_dall'Albo.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 10 maggio nella quale l'Ordine chiede di sapere se la cancellazione dall'Albo per accertata incompatibilità, laddove deliberata dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito di un procedimento disciplinare, sia da considerarsi equivalente a sanzione disciplinare di radiazione dall'Albo con le conseguenti previsioni di cui all'art. 57 D.lgs. n. 139/2005 ovvero se trattasi di differente fattispecie sanabile con la semplice rimozione della causa di incompatibilità da parte del professionista che potrebbe, pertanto, procedere ad una nuova iscrizione.

In riferimento alla questione sollevata si osserva che i soggetti che versano in una situazione di incompatibilità non possono essere iscritti nell'albo professionale in quanto per definizione si tratta di soggetti che non possono esercitare la professione. Come evidenziato nelle note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità con l'esercizio della professione<sup>1</sup>, l'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità in capo all'Iscritto configura una violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 49 del D.Lgs. n. 139/2005 e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003. Le note hanno, peraltro, precisato l'esistenza di due fattispecie prospettabili dal punto di vista procedurale, a seconda che la causa di incompatibilità sia stata rimossa o meno:

- se la causa di incompatibilità è ancora in essere, il Consiglio dell'Ordine deve rispettare la disciplina del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con il citato Decreto del Direttore Generale della Giustizia,
- se la causa di incompatibilità è già stata rimossa, il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. (procedimento disciplinare) del D.Lgs. n. 139/2005.

Qualora, come nel caso prospettato, il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato la cancellazione dell'iscritto in esito ad un procedimento disciplinare si osserva che tale sanzione non può considerarsi in alcun modo equivalente alla radiazione dall'Albo professionale, trattandosi di fattispecie sanzionatorie diverse<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Vd. Informativa CNDCEC n. 59 del 29 ottobre 2010: "La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 - Note interpretative".

<sup>2</sup> A tal proposito si osserva che, sebbene l'art. 52 del D.lgs. n. 139/2005 non abbia espressamente incluso la cancellazione tra le sanzioni disciplinari irrogabili in esito al procedimento disciplinare, questa debba includersi, colmando così la lacuna normativa, attraverso il ricorso alla c.d. *analogia legis* (secondo quanto previsto dall'articolo 12 delle

cui l'ordinamento giuridico attribuisce effetti diversi. In caso di cancellazione, infatti, l'iscritto potrà procedere a richiedere la reinscrizione una volta rimossa la causa che aveva condotto alla cancellazione (sempre che alla data della richiesta sia in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 139/2005); diversamente, la più grave sanzione della radiazione, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 139/2005, ha come effetto di escludere la possibilità per l'iscritto di richiedere l'iscrizione all'Albo prima che siano trascorsi sei anni dal provvedimento che ha disposto la radiazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

disposizioni sulla legge in generale in tema di interpretazione), facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 37 del R.D.L. 1578 n. del 27 novembre 1933.